



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti. Osservazioni



Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli il 31 gennaio 2020.

Signor Capo della Polizia, abbiamo preso atto con estrema soddisfazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale odierna del bando di concorso per l'assunzione di 1650 nuovi Allievi Agenti.

Una procedura concorsuale alla quale farà sicuramente seguito un nuovo bando riservato al personale che ha svolto servizio nei ruoli delle amministrazioni militari.

Prende così avvio un primo significativo momento di consolidamento degli organici, per approdare al quale è stata determinante la sinergica sensibilizzazione del Legislatore svolta congiuntamente dal SIULP e dall'Amministrazione da Lei rappresentata.

Sappiamo tuttavia che prima che i vincitori del concorso possano essere effettivamente immessi nei ruoli della Polizia di Stato passerà, nella più ottimistica delle previsioni, non meno di un anno. Periodo nel corso del quale entreremo nella prima fase in cui il forzato collocamento in quiescenza per limiti di età vedrà accrescere in modo considerevole la forbice del mancato turnover.

Questa considerazione torna acconcia anche in relazione alle previsioni contenute nell'ultima legge di stabilità - L. 160 del 27.12.2019 - con la quale, proprio nella prospettiva di ridurre i tempi necessari a colmare i vuoti degli organici delle pubbliche amministrazioni, abbattendo altresì i costi per le procedure selettive, è stato disposto, per quanto qui più interessa, che (sub art. 147, comma 1, lettera c) le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2018 e 2019 possono essere utilizzate dalle amministrazioni pubbliche entro tre anni dalla loro approvazione.

Se si approfittasse quindi di tale finestra normativa sarebbe possibile assumere immediatamente le centinaia di candidati che, pur essendo risultati idonei anche alle prove fisiche e attitudinali, sono rimasti esclusi dalla graduatoria utile dei vincitori. Si andrebbero così a sanare in tempi assai più ragionevoli alcune

FLASH nr. 05 – 2020

- Concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti. Osservazioni
- Ticket restaurant – nuova tassazione ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27.12.2019 n. 160.
- Concorsi interni - Titoli ammessi a scrutinio. Criticità.
- MIGRANTI: ROMANO (SIULP), su decesso Cittadino georgiano
- Fondo per la valorizzazione
- Polizia Stradale – Vigilanza autostradale, prevenzione e sicurezza dei lavoratori.
- Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi ai Funzionari della Polizia di Stato.
- Mancata e volontaria non fruizione delle ferie – conseguenze
- Sedi disagiate 2020
- Subentro dell'altro genitore nel bonus nido

delle molteplici situazioni di carenza di personale che rischiano diversamente di cristallizzare la potenziale, ove non addirittura probabile, paralisi amministrativa.

In disparte, non di meno, si riconoscerebbe il giusto merito a giovani che, dopo defatiganti procedure di selezione, hanno visto naufragare il loro desiderio di essere parte dei ruoli dell'Istituzione che raccoglie il maggior tributo di stima da parte della cittadinanza.

Siamo quindi a chiederLe se questa ipotesi è stata immaginata, e se sì in che termini l'Amministrazione intende semmai avvalersi di tale opportunità. Segnalando a margine come questa potrebbe essere anche l'occasione per sanare l'ingiustizia sofferta dalle centinaia di altri ragazze e ragazzi che, sebbene utilmente collocati nelle precedenti graduatorie, hanno visto frustrare le loro aspettative dall'impetosa scure del limite di età dei 26 anni calata inopinatamente sul loro destino.

Sia consentito osservare come, mentre il Riordino ha previsto per ognuna delle innovazioni ordinamentali una fase transitoria nel corso della quale trova vigenza un regime normativo caratterizzato da deroghe estremamente generose, l'unica rigidità sia stata opposta a chi avrebbe sicuramente meritato un atteggiamento meno algido di quello manifestato dall'Amministrazione.

Invece, nel denegato caso in cui si ritenga di attingere in via esclusiva solamente alla nuova graduatoria che si andrà a perfezionare con le procedure del concorso bandito oggi, si chiede di conoscere le ragioni per le quali non si è ritenuto di accogliere la chiara sollecitazione che, anche nell'ottica della miglior razionalizzazione, il Legislatore ha proposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Certi della Sua sensibilità sulla problematica evidenziata, in attesa di un cortese riscontro si inviano cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima.

Ticket restaurant – nuova tassazione ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27.12.2019 n. 160.

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 30 gennaio u.s..



Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata sulla GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ord. n. 45".

Il comma 677 dell'articolo 1 della predetta legge modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituendone integralmente la lettera c).

Per effetto della modifica legislativa, il nuovo testo della citata lettera c) prevede che non concorrono a formare reddito e sono, dunque, esenti da tassazione, le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Ciò significa sostanzialmente che, ferma restando la non tassabilità dell'attuale buono mensa dell'importo di 4 euro, anche il cosiddetto ticket restaurant, il cui importo attuale è di 7 euro, risulterebbe non più assoggettabile a tassazione, per la parte eccedente i quattro euro, se solo fosse corrisposto ai beneficiari in formato elettronico anziché in quello cartaceo.

Ciò premesso, trattandosi di un beneficio fiscale che ha altresì l'indubbia potenzialità di migliorare la qualità delle somministrazioni vitto, si chiede di conoscere se siano state predisposte le procedure necessarie a permettere la corresponsione al personale dei ticket restaurant in formato elettronico.

La corresponsione del ticket restaurant in formato elettronico permetterà ai destinatari del beneficio di evitare la tassazione sulla quota eccedente i 4 euro.

Concorsi interni - Titoli ammessi a scrutinio. Criticità.

Riportiamo il testo della lettera, prot. 8.1.2/114/SF/2020, inviata al Vice Capo della Polizia di Stato Prefetto Alessandra Guidi lo scorso 28 gennaio

Pregiatissimo Signor Vice Capo

Le ragioni per le quali il Siulp, già agli inizi dello scorso decennio, in un momento di stagnazione economica e di tagli di bilancio, praticamente da solo, aveva rivendicato l'esigenza di una legge delega per il riordino delle carriere, erano essenzialmente due: la necessità da un lato di adeguare i parametri retributivi per recuperare parte della perdita del potere d'acquisto degli operatori della Polizia di Stato, doppiamente penalizzati dal blocco dei contratti e dal tetto salariale; e, secondariamente, la previsione di uno sbocco alle frustrate aspettative di progressione di carriera che sarebbe dovuto avvenire con una serie di procedure concorsuali utili a colmare in tempi ragionevoli le migliaia di posti vacanti nei ruoli intermedi dell'Amministrazione. Una prospettiva che teneva in considerazione anche l'esigenza di adeguare l'oramai obsoleta architettura ordinamentale, fonte di sprechi ed inefficienze.

Il primo degli obiettivi perseguiti, anche grazie agli interventi correttivi che hanno significativamente ridotto i tempi di permanenza per l'accesso alle qualifiche apicali, ha in qualche modo offerto risposte in linea con i contenuti delle piattaforme rivendicative. Basti qui ricordare, tra l'altro, che con l'entrata in vigore del Decreto Correttivo in fase di pubblicazione, per conseguire la qualifica di Assistente Capo Coordinatore saranno richiesti 19 anni di anzianità di servizio. Un risultato che, fino a qualche anno addietro, appariva velleitario ed irrealizzabile.

Se dunque, quanto al generalizzato accorciamento degli anni utili alla promozione alle qualifiche superiori, che ha interessato tutti i ruoli esecutivi, può essere qui espressa una tiepida soddisfazione, numerose sono invece le perplessità e le riserve circa quella che a nostro avviso è una decisamente perfettibile attuazione del riordino per la parte relativa alle procedure concorsuali. E tanto per una articolata serie di ragioni, che trovano il comune denominatore nel lavoro delle Commissioni concorsuali.

I componenti delle quali, tanto per cominciare, sono chiamati a svolgere tale incarico quale appendice della loro ordinaria attività professionale. Uno sforzo non agevole, che di fatto finisce per allungare i tempi utili allo svolgimento dei correlati incumbenti, con inevitabili ritardi nella definizione delle graduatorie. Dal che discende un differimento nell'avvio ai corsi di formazione che si traduce in un differimento nella progressione di carriera da parte degli interessati. Quindi con non marginali ricadute di natura retributiva e previdenziale, dovute anche alla sopravvenuta impossibilità di maturare qualifiche superiori prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale.

Il tema che tuttavia riteniamo più delicato, e che a nostro avviso necessita di una profonda rimediazione, è quello della elaborazione delle tabelle dei titoli valutativi. Una scelta rimessa all'esclusiva determinazione delle Commissioni, quindi senza il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, alle quali mai è stata data l'opportunità di fornire un contributo, fosse pure di natura meramente consultiva. Salvo poi dover fungere da parafulmine nel momento in cui il personale manifesta un più che comprensibile disagio – per non dire irritazione – di fronte ad eccessive valutazioni di titoli che non sembrano essere l'espressione di peculiari meriti professionali. O che, quantomeno, paiono essere eccessivamente valorizzati.

Più in generale l'impressione maturata dal nostro osservatorio, sulla base di casi concreti che ci sono stati sottoposti, è che si sia ben lontani dal potersi dire realizzato un impianto valutativo in grado di equilibrare il peso dell'anzianità di servizio rispetto a quello delle singole professionalità. Tra le varie disarmoniche ipotesi ci permettiamo di segnalare l'emblematico caso che, nel concorso interno per vede riconoscere lo stesso punteggio, pari a 1, al "cassiere" ed al "responsabile di sezione di P.G.". Senza nulla voler togliere

all'encomiabile attività che svolge chi si dedica a compiti di natura contabile, ci pare che l'esposizione ai rischi e la professionalità di chi è chiamato a rispondere dell'esito di indagini sia decisamente più prossimo alla proiezione richiesta ad un futuro ispettore.

Non è nostra intenzione appesantire la presente con una compiuta disamina della casistica. Né ci appassiona l'idea di esaurire la trattazione dell'argomento attraverso il momento dell'esternazione delle nostre doglianze. Riteniamo piuttosto che il tema, per le rilevanti ricadute sulla proiezione di carriera del personale, richieda un serio approfondimento con il vertice del Dipartimento.

Per questo siamo a chiederLe di voler calendarizzare un quanto più prossimo incontro nel corso del quale poter dedicare una serena riflessione alle suesposte problematiche.

MIGRANTI: ROMANO (SIULP), su decesso Cittadino georgiano

CPR Gradisca esisto autopsia conferma correttezza e professionalità Poliziotti. Attendiamo scuse e smentita da accusatori frettolosi e ingenerosi su nostro operato.

Come dal SIULP anticipato, l'esito dell'autopsia eseguita all'ospedale di Gorizia sul cittadino georgiano morto nel CPR di Gradisca di Isonzo, per la cui morte rinnoviamo il nostro rammarico, ha fatto chiarezza sulla correttezza e professionalità dei Colleghi che operano in quel centro.

Oggi più che mai le accuse frettolose, ingenerose e anche irriguardose, considerato l'irrispettoso parallelismo con il caso Cucchi, formulate da alcuni meritano un loro altrettanto precipitoso intervento con il quale si scusano verso le donne e gli uomini delle Forze di polizia.

Così Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, sull'esito dell'autopsia effettuata sul cittadino georgiano morto sabato scorso nel centro di Gradisca di Isonzo.

Auspichiamo ora, rinnovando la nostra incondizionata fiducia nella magistratura e negli inquirenti che stanno conducendo le indagini, che quanto prima si accertino le cause che, purtroppo, hanno stroncato la vita del giovane trentaseienne georgiano.

Questa morte però, sottolinea Romano, deve indurre la politica e il legislatore ad ascoltare chi in questi centri vi opera perché, anche alla luce delle continue rivolte che si consumano quotidianamente e delle aggressioni che subiscono gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di chi gestisce i centri, essi sono e restano ancora una bomba ad orologeria che va disinnescata immediatamente per la salvaguardia della sicurezza dei territori, di chi li vigila, a cominciare dal nomadismo a cui sono costretti per il fatto che ne esistono solo sei in tutto il territorio nazionale, e di chi vi è costretto a permanere senza nessun controllo operato all'interno come avviene nelle carceri.

Non vorremmo, infatti, conclude il leader del SIULP, che ora si spengano di nuovo i riflettori e tutto resta sempre e solo un problema dei poliziotti e non dell'intera comunità, soprattutto perché in questi centri non ci sono i migranti economici ma pregiudicati che hanno commesso gravi crimini e che, scontata la condanna non hanno più i requisiti per rimanere nel nostro paese.

Roma, 27 gennaio 2020

Fondo per la valorizzazione

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sono stati inseriti e validati, nella corrente mensilità, sul sistema NoiPa, gli elenchi relativi ai servizi resi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 dal personale della Polizia di Stato con qualifica di Vice questore aggiunto o di Vice questore, destinatario del Fondo di cui all'oggetto.

La stessa Direzione Centrale ha, altresì, precisato che il pagamento delle predette competenze avverrà con il cedolino stipendiale della prossima mensilità di febbraio 2020 e che gli importi sono corrisposti salvo conguaglio, che verrà effettuato non appena sarà perfezionato iter per la riassegnazione delle risorse.

Polizia Stradale – Vigilanza autostradale, prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

Riportiamo il testo della lettera inviata il 30 gennaio u.s. alla Dott.ssa Tiziana Caciari presso il Dipartimento della P.S. – Ufficio di Vigilanza per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro.

Si tratta della risposta alla richiesta di ulteriori informazioni rispetto a quanto segnalato dal Siulp con una precedente nota del 16 gennaio 2020, il cui contenuto è stato pubblicato sul nr. 3/2020 di questo notiziario.

Facendo seguito alla segnalazione n. 6.1.0/FL/54/2020 dello scorso 16 gennaio, e in riscontro alla richiesta dell'Ufficio Centrale Ispettivo distinta in oggetto, si forniscono le informazioni richieste: il 13 gennaio 2020, una pattuglia della Sottosezione Polizia di Ovada (AL) che stava percorrendo la galleria "Poggi" sull'A10, è stata colpita da alcuni calcinacci caduti dalla volta.

Il giorno successivo, la Segreteria Provinciale del SIULP di Alessandria, nella sua funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel segnalare l'occorso al dirigente della Sezione Polizia Stradale, chiedeva un incontro urgente a mente del fatto che in capo al datore di lavoro vi è la prerogativa di adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

Ciò nonostante, l'istanza finalizzata a poter adempiere alle funzioni attribuite al RLS, ossia, proporre idonee attività di prevenzione al datore di lavoro, veniva respinta.

Il 16 gennaio 2020, il dirigente la Sezione Polizia Stradale di Alessandria riscontrava la predetta nota del SIULP con la missiva n. 20-947 110°.7, con la quale comunicava che: "la tematica portata all'attenzione della scrivente non rientra nell'alveo del D.Lvo 81/2008, e non risulta pertanto possibile aderire alla richiesta formulata".

L'inattesa chiusura al confronto, come è evidente, ha inficiato la possibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di argomentare in merito alla situazione e promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, così come prevede l'articolo 50 comma 1 lettera h) del richiamato D.lgs.

A quanto sopra detto, e a quanto già rappresentato nella nostra nota datata 16 gennaio inviata anche a codesto ufficio, si soggiunge che, soltanto qualche giorno dopo il crollo di alcuni calcinacci nella Galleria Bertè, sull'autostrada A26, si è registrato un altro evento che per buona sorte non ha provocato gravi conseguenze. Martedì scorso, 28 gennaio, un autotrasportatore che stava percorrendo una galleria tra Masone e l'area di servizio del Turchino, in direzione Genova, è incappato nel distacco di un pezzo di lamiera.

Il materiale metallico crollato sulla superficie stradale, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, ha tranciato i serbatoi dell'aria e l'impianto elettrico del mezzo pesante incappato nell'incidente.

Non possiamo e non vogliamo neanche immaginare se al posto del mezzo pesante vi fosse incappato una qualsiasi automobile o una pattuglia della Polizia Stradale.

Tanto premesso, per un pronto riferimento si allega la nota n.1401202001/stradale, redatta in data 14 gennaio 2020 dalla Segreteria Provinciale di Alessandria, e il riscontro n. 20-947 110°.7 datata 16 gennaio 2020, ad essa connessa, redatto dalla Polizia Stradale di Alessandria.

Per la Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, si trasmette per conoscenza e corrodo atti, anche la nota dell'Ufficio Centrale Ispettivo cui la presente si riferisce.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento.

Mancata e volontaria non fruizione delle ferie - conseguenze



Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.

Il principio è stato enunciato con la Sentenza 00001/2020, emessa nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020, dal TAR del Valle D'Aosta, che ha così temperato il principio di irrinunciabilità delle ferie.

La decisione è conseguenza di un ricorso presentato da un Ispettore Superiore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha impugnato una disposizione di Servizio che a seguito della predisposizione di un Piano di Rientro delle ferie pregresse e non godute dalla ricorrente aveva decretato la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario non fruito relativo agli anni 2015 e 2016 imponendo la fruizione d'ufficio, in via eccezionale, del congedo maturato e non goduto di 39 giorni riferito all'anno 2017, invitando, infine, la stessa ricorrente a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei termini stabiliti dalla contrattazione di settore.

La ricorrente giustificava la propria posizione asserendo di aver ricoperto, in quei periodi, particolari responsabilità che l'avevano, di fatto, costretta a garantire la propria presenza presso l'istituto ben oltre l'orario di servizio, nonché a postergare il godimento delle ferie nonostante il formale invito dell'Amministrazione a fruirle.

Nel ricorso si deduceva in primo luogo: la violazione di legge e degli artt. 97 della Costituzione, dell'art. 36 della Costituzione e del decreto legislativo n. 66 del 2003, che oltre a sancire il principio di legalità imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, riconoscono il diritto irrinunciabile del lavoratore ad un periodo di riposo annuale di ferie retribuite; la violazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 lettera d) ed e) che attribuendo al dirigente la gestione del personale e la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da egli dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi, gli impongono, sotto la loro esclusiva responsabilità, di garantire comunque il rispetto dei diritti soggettivi del personale e delle ferie nel caso specifico, anche con poteri sostitutivi nel caso di inerzia del dipendente; la violazione dell'accordo quadro nazionale del personale di polizia penitenziaria stipulato ai sensi dell'art. 3, co.7 del decreto legislativo 12/5/1995 n.195 e art. 25 1 co. lettere b) e c) del decreto presidenziale 31/7/1995 n. 395 che attribuisce al dirigente l'obbligo di garantire i diritti soggettivi del personale.

In secondo luogo si eccepiva la violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d'istruttoria, difetto dei presupposti, per travisamento dei fatti, illogicità palese, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

L'adito TAR, con la sentenza in commento, ha ritenuto il ricorso infondato e dunque suscettibile di essere rigettato.

Secondo i Giudici Amministrativi, come emerge dalla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria (causa C- 696/16 emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia il 6 novembre 2018), la *regula juris* della materia de qua è quello per cui, per un verso, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare, trovando il proprio fondamento nell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed ha il medesimo valore giuridico, dei Trattati ai sensi dell'art 6 paragrafo 1 TUE: la ratio dell'esercizio dello stesso è quella di consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione dei compiti attribuiti godendo così di un periodo di relax e svago.

Per altro verso, il datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Tuttavia, in un equilibrato contemperamento di principi ed istanze assiologiche di pari rango, il rispetto di tale onere derivante dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.

Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi potessero effettivamente di esercitare tale diritto.

Ciò posto nel caso di specie, poiché, come si evince con chiarezza dai documenti prodotti dalle parti, la direzione ha invitato la ricorrente a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019 e tale invito è stato disatteso dalla stessa, la pretesa di fruire anche del periodo di congedo maturato per gli anni 2015, 2016 e 2017 si rivela del tutto priva di fondamento.

Il collegio rileva che dall'art 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell'anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all'entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all'entrata in vigore del predetto accordo.

Nel caso in esame, invece, non risulta esser stata presentata da parte dell'interessata al direttore di istituto, nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di congedo ordinario né documentazione comprovante anche l'impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici. Pertanto, non è possibile giustificare la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali.

Sul punto, anche in base alla più recente giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 1609 del 16.03.2019; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 264 del 15.05.2018 T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, sentenza n. 431 del 14.03.2018) che d'appello (Cons. Stato, Sez. II, Sent. 2246 del 15.4.2019; parere definitivo, Sezione 1, n. 2756/2016), l'assetto ora descritto non collide con il principio costituzionale dell'irrinunciabilità delle ferie, in quanto garantisce, comunque, un equilibrato rispetto delle esigenze organizzative dell'amministrazione e di quelle di riposo del lavoratore.

Nella sentenza si legge che "Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie, al di là di una determinata scadenza temporale, è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito, nel ritenere non fondata questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. dalla L. n. 135 del 2012 (che prevede, tra l'altro: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione..., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"), che il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare

per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie (sentenza n. 95 del 2016). Il Giudice delle Leggi ha precisato che la disciplina statale in questione come interpretata dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

I Giudici del TAR hanno, altresì, rilevato come la stessa Corte costituzionale abbia chiarito che tale interpretazione, che si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, Sent. 2246 del 15.4.2019; parere definitivo, Sezione 1, n. 2756/2016) e della Corte di cassazione, non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle citate fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro h. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

Sedi disagiate 2020

E' stato emanato il Decreto Ministeriale che individua l'elenco degli uffici qualificati "sedi disagiate della Polizia di Stato" per il 2010;

Emessi, altresì, i provvedimenti che, a seguito dei noti e pregressi eventi sismici, attribuiscono lo status di "sede disagiata" ai comuni de L'Aquila, Mirandola (MO), Amandola (FM) e Camerino (MC).

Tutti i citati provvedimenti recano la data del 16 gennaio 2020 e sono consultabili nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo: www.siulp.it

Subentro dell'altro genitore nel bonus nido



Con il messaggio numero 101 del 14 gennaio 2020, l'INPS spiega come modificare la domanda del Bonus Nido nell'eventualità di subentro per decesso.

Il genitore subentrante deve accedere al servizio con PIN, SPID o attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La nuova voce "Subentro per decesso" si trova nella sezione "Variazioni domanda"; per procedere con le modifiche bisogna avere a portata di mano il codice fiscale del genitore deceduto.

Tra i cambiamenti che si possono impostare c'è quello della modalità di pagamento.

Nel messaggio INPS si chiarisce che la nuova funzione è attiva per:

"le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2019 che si trovino in un qualsiasi stato, purché diverso da "bozza", "protocollata annullata" e "chiusa".

Una volta effettuato l'accesso, l'iter da seguire è il seguente: "Variazioni Domanda"; "Invia Richiesta"; "Motivo Richiesta di Variazione"; "Modifica modalità di Pagamento".

Nel caso in cui si richieda l'accredito del contributo attraverso le modalità che seguono deve essere compilato anche il modello dei dati di pagamento "SR163". In particolare: conto corrente bancario o postale; libretto postale; carta di pagamento con IBAN.

I subentri risulteranno nello storico della domanda: lo stato della stessa passa da "accolta" a "da istruire", per permettere di aggiornare a seguito delle suddette modifiche richieste.

I rimborsi prenotati per spese non ancora documentate possono essere concessi dopo la prova dei documenti anche a nome del genitore che è subentrato.

Per quanto riguarda i dati del pagamento, chiaramente, saranno presi a riferimento quelli comunicati successivamente alle modifiche.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %		
RATA	NETTO RICAVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto corrente del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2016).

Ex1: Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 4.225,11 € - Oneri di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo messo a disposizione del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 37.680,00 €.

Ex2: Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 4.402,29 € - Oneri di distribuzione 365,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo messo a disposizione del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 25.290,00 €.

Ex3: Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 2517,86 € - Oneri di distribuzione 294,13 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo messo a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 15.240,00 €.

**CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI**



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax: 06 59280637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EUROCQS S.p.A. - sede legale in Via S. Francesco, 72/81 - 00146 Roma, tel. fax: P.M. n. 075/751000, iscritta al n. 117 del Registro Imprese di Roma al Tribunale di Roma al n. 118 del R. G. n. 3057/1992 "SIP", capitale sociale Euro 2.200.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - società a partecipazione paritetica e controllata dal Gruppo Mediobanca S.p.A. - Mediobanca partecipata con controllo predominante. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Finanziamenti Personalizzati di Base del Credito di Consumo". A richiesta verrà consegnato gratuitamente una "copia bianca per lo stipendio" del contratto per la riduzione del contratto. Gruppo Ispal, servizi finanziari e nel collegamento di altri prodotti presso la centrale operativa e qualità di distribuzione di altre banche con intermediari finanziari (quali, in tal ultima caso, sono i clienti intermediari e clienti di SIP) rapporti contrattuali e a osservare la validazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.

